

(N. 1760)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno
(TAMBRONI)

di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri
(SEGNÍ)

col Ministro di Grazia e Giustizia
(MORO)

col Ministro delle Finanze
(ANDREOTTI)

col Ministro del Tesoro
(MEDICI)

col Ministro del Bilancio
(ZOLI)

col Ministro della Pubblica Istruzione
(ROSSI)

col Ministro dei Lavori Pubblici
(ROMITA)

e col Ministro dell'Industria e del Commercio
(CORTESE)

NELLA SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1956

Norme sull'ordinamento amministrativo della Capitale

ONOREVOLI SENATORI. — L'allegato disegno di legge si uniforma, salvo talune varianti ed aggiornamenti, a quello da tempo predisposto dall'apposita Commissione istituita allo scopo di esaminare la situazione amministrativa e finanziaria del comune di Roma e di proporre le riforme da introdurre nel suo attuale ordinamento.

La Commissione ha condotto un approfondito e dettagliato studio che — muovendo dall'accertamento dei compiti che la città di Roma è chiamata a svolgere, oltre che nella sua qualità di Ente locale, anche nella sua posizione particolare di capitale d'Italia e di centro della cristianità — si è soffermato sulla considerazione che tali titoli meritano il riconoscimento di particolari forme di autonomia e di un soccorso finanziario da parte dello Stato, pur restando fermi i principi fondamentali che presiedono l'attuale legislazione in materia comunale e provinciale.

La Commissione ha, come premessa del suo studio, valutato la situazione tipica che alcune città capitali di Stati esteri assumono in seno ai loro rispettivi ordinamenti, allo scopo di trarne utili elementi di comparazione con il trattamento attualmente effettuato alla città di Roma; e si è altresì soffermata sui precedenti storici e legislativi del problema.

In particolare, attraverso tale esame la Commissione ha potuto convincersi che la posizione di Roma, quale Ente locale, è veramente peculiare e caratteristica rispetto a tutte le altre città d'Italia, sia pure importanti e popolose e che si è anche nel passato avvertita la necessità d'uno speciale assetto amministrativo per Roma, necessità che le attuali condizioni del Comune rendono ancor più urgente. La soppressione del « Governatorato », disposta col decreto legislativo 17 novembre 1944, n. 426, ha fatto sì che il comune di Roma ritornasse al regime giuridico della legge comunale e provinciale 1915, e ciò pur dopo i profondi mutamenti nel frattempo determinatisi in ogni settore della vita sociale, talchè attualmente la Amministrazione capitolina è assoggettata, salvo qualche eccezione per ciò che attiene al sistema dei controlli, alla stessa disciplina giuridica di tutti gli altri Comuni d'Italia, avendo perduto la posizione particolare che le era stata in precedenza riconosciuta.

L'improvviso ritorno a tale situazione non ha tardato a determinare, rispetto alle mutate esigenze della capitale, gravi inconvenienti: basterà accennare al funzionamento del Consiglio comunale il quale, anzichè essere chiamato a risolvere esclusivamente le questioni amministrative più importanti ed a fissare le direttive generali delle attività del Comune, è invece costretto a deliberare provvedimenti minuti e che richiedono dispendio di tempo sproporzionato alla loro importanza.

Nel portare innanzi il suo lavoro, la Commissione ha dovuto tener conto degli studi compiuti per la riforma della vigente legge comunale e provinciale ed ha dovuto, altresì, in ordine al problema finanziario, acquisire una esatta e concreta nozione dei riflessi che avrebbe arrecato al bilancio comunale l'attuazione dei provvedimenti che, dal 1949 in poi, hanno operato nel ramo della finanza locale, diretti a fornire alle Amministrazioni comunali maggiori entrate.

Il provvedimento è diviso in due parti principali, corrispondenti al titolo I e II: il I riguarda l'ordinamento amministrativo e il II l'ordinamento finanziario.

Il titolo primo comprende le norme relative alla distribuzione delle funzioni tra gli organi elettivi del Comune (Consiglio, Giunta e Sindaco) e al sistema dei controlli degli organi dello Stato sui provvedimenti dell'Amministrazione capitolina.

Rispetto al problema pregiudiziale del mantenimento o meno di una organizzazione comunale basata sui tradizionali organi, si è ritenuto inopportuno introdurre modifiche strutturali, e ciò anche in ossequio ai principi di rappresentanza elettiva, cui si ispira l'autogoverno locale in Italia. Fermo tale criterio, non è sembrato che sussistano ostacoli giuridici ad apportare spostamenti di competenza nell'ambito dei tre organi suddetti, in modo da assicurarne una maggiore funzionalità.

Mantenuto il principio che la competenza del Consiglio comunale ha carattere generale (per cui rimangono devolute ad esso le materie che non siano attribuite specificamente alla Giunta municipale o al Sindaco), vengono deferite alla Giunta municipale alcune materie attualmente di competenza del Consiglio, per alleviare la mole di lavoro a questo demandata.

Si è anche riordinata sistematicamente la materia delle speciali maggioranze richieste dalla legge per l'adozione di particolari atti deliberativi e ciò, sia chiarendo quelle norme che attualmente sono oggetto di contrastata interpretazione, sia provvedendo per alcuni atti di minore importanza alla abolizione delle speciali maggioranze richieste.

Per ciò che concerne le funzioni proprie del Sindaco, funzioni attualmente di carattere essenzialmente esecutivo rispetto all'attività deliberativa del Consiglio e della Giunta, sono state assegnate, anche allo scopo di conferire maggiore prestigio alla carica, a tale organo alcune competenze attualmente spettanti alla Giunta municipale, nonchè la potestà di adottare le deliberazioni ed ogni altro provvedimento di mera esecuzione degli atti del Consiglio comunale o della Giunta municipale, già perfezionati ai sensi di legge.

Una importante innovazione è, inoltre, quella concernente l'attuazione di un decentramento di poteri amministrativi, onde soddisfare la esigenza, vivamente sentita di una effettiva irradiazione di tali poteri dal centro alla periferia, nel vastissimo territorio della Capitale.

Si prevede, infatti, nel provvedimento (articolo 13) che il Sindaco possa delegare ai singoli Consiglieri comunali, oltre le funzioni di ufficiale di Governo, lo svolgimento, nei quartieri, suburbi e zone dell'Agro romano di una vasta categoria di atti, in virtù dei quali il delegato può provvedere all'adozione di deliberazioni di mera esecuzione, a promuovere e sostenere le azioni possessorie, a rilasciare le autorizzazioni di polizia ed a provvedere alle concessioni previste dai regolamenti comunali, ecc.

Tale importante innovazione potrà valersi degli uffici periferici dell'Amministrazione comunale già esistenti, i cui compiti, finora, erano di limitata portata, in quanto gli uffici stessi non avevano alcuna effettiva delegazione di poteri da parte degli organi della amministrazione civile.

Per quel che attiene al problema dei controlli amministrativi sull'attività del comune di Roma, gli articoli dal 14 al 25 si propongono di conciliare due distinte e del pari fondate esigenze: quella, costituzionalmente sancita, di assicurare la vigilanza e la tutela sul funzionamento dell'attività comunale; e l'altra, di evi-

tare, per quanto possibile, che l'esercizio dei controlli possa inceppare l'agile funzionamento dei servizi municipali: esigenza questa ultima che, se ricorre per ogni amministrazione locale, assume un rilievo del tutto particolare nei confronti della Capitale.

Fermo, in materia, il presupposto che le funzioni di controllo, fino a che, almeno, non verrà attuato l'ordinamento regionale, devono essere esercitate da organi statali, si è formulato il testo delle norme nel senso di concentrare nel Ministero dell'interno il sistema dei controlli che attualmente sono divisi tra Prefetto (per la vigilanza) e il Ministero dell'interno (per la tutela), ritenendosi conveniente che un unico organo presieda e al controllo di legittimità e a quello di merito.

Allo scopo, poi, di sveltire le procedure attualmente esistenti circa l'esercizio della funzione di controllo, si sono sanciti termini più brevi, rispetto a quelli voluti dall'articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530, entro i quali l'organo controllante deve dichiarare la eventuale illegittimità della deliberazione sottoposta al suo esame.

La innovazione più importante agli effetti dei controlli di merito consiste nella notevole elevazione dei limiti di valore per la maggior parte delle materie soggette al controllo stesso: con ciò un notevole numero di deliberazioni non saranno sottoposte alla preventiva approvazione, ma soltanto al più spedito controllo di legittimità e potranno anche essere dichiarate immediatamente esecutive: in sostanza, quindi, le innovazioni proposte concretano un sensibile alleggerimento dei controlli sugli atti del Comune, e tale soluzione è sembrata la più idonea a realizzare lo scopo prefisso, senza derogare da quelli che sono, in materia, i principi generali regolanti l'ordinamento amministrativo locale.

Particolare menzione merita l'articolo 15 del provvedimento. Si è inteso, con esso, di eliminare, per quanto possibile, i ritardi e le complicazioni burocratiche che determinano le richieste di pareri ad organi di diverse Amministrazioni: la prassi, invero, insegna che la emanazione dei provvedimenti « previo parere » o con il « concerto » di altre Amministrazioni appesantisce il procedimento e ritarda, spesso notevolmente, l'ulteriore corso dell'atto.

In base a tale constatazione, si è prevista la istituzione presso il Ministero dell'interno, di un organo collegiale di carattere consultivo, composto di rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, Alto Commissariato igiene e sanità pubblica, del Comune, nonché di quelle altre Amministrazioni centrali che, in base alle vigenti disposizioni, dovrebbero pronunciarsi su determinati provvedimenti. Il parere reso da detta Commissione, sostituirà, a tutti gli effetti, quello delle Amministrazioni interessate, salvo per quanto riguarda le deliberazioni concernenti il bilancio, i mutui, i tributi, l'assunzione diretta di pubblici servizi e la liquidazione di aziende municipalizzate già esistenti (art. 21), nonché il conto consuntivo (art. 32).

In materia *finanziaria e contabile* si è ritenuto di dover confermare il principio generale in base al quale i contratti concernenti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni ed appalti di opere devono essere preceduti da pubblici incanti, ammettendo la licitazione privata soltanto in determinati casi: quando cioè i contratti non eccedano il valore di lire 20 milioni; quando la spesa non superi annualmente lire 4 milioni e il Comune non resti vincolato oltre 5 anni e quando, infine, in caso di locazione, il canone complessivo non superi i 20 milioni o la durata del contratto non ecceda i 12 anni. Tali limiti appaiono notevolmente più elevati rispetto a quelli previsti dalle vigenti disposizioni per la classe dei Comuni cui appartiene Roma.

La competenza ad autorizzare la trattativa privata, nei casi eccezionali nei quali essa è consentita, e la licitazione privata, all'infuori dei casi sopra esposti, viene devoluta al Ministro dell'interno.

Innovando anche in questo delicato settore, viene fissato un breve termine entro il quale il Ministro deve esercitare la sua facoltà di negare l'esecutività ai contratti stipulati dal Comune.

Sempre sotto il profilo dello snellimento delle funzioni di controllo, l'articolo 34, nel presupposto che i servizi tecnici del Comune offrono, per la loro organizzazione, le adeguate garanzie, ha rivalutato gli importi dei progetti delle opere per le quali debbansi richiedere pareri obbligatori di organi statali (elimina-

zione di controlli per importi fino a lire 50 milioni, parere del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato regionale alle opere pubbliche fino a lire 300 milioni; parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici oltre le lire 300 milioni).

Per *l'igiene e la sanità*, ovvii motivi di uniformità sistematica hanno consigliato di accentrare i controlli (attualmente deferiti al Prefetto, alla Giunta provinciale amministrativa, e al Ministero dell'interno) nell'Alto Commissariato dell'igiene e sanità pubblica, quale supremo organo tecnico statale in materia. Apposite norme poi regolano le materie che, per l'igiene e la sanità, maggiormente attengono all'interesse locale: e cioè, lo stato giuridico del personale sanitario condotto e tecnico-sanitario del comune di Roma; i laboratori di igiene e profilassi, nonché i controlli tecnico-sanitari su progetti per talune opere pubbliche comunali.

Provvedono a ciò gli articoli da 35 a 40 dello schema.

Antichità e Belle Arti. È stato esaminato il problema derivante dalla applicazione, nei confronti del comune di Roma, della legge 20 giugno 1909, n. 384, con la quale venne stabilito che la metà di qualsiasi cosa antica, fortuitamente scoperta, è devoluta allo Stato e solo l'altra metà oppure il prezzo equivalente è rilasciata al proprietario del fondo in cui avvenne il ritrovamento.

Con tale disposizione si innovava, quanto ai diritti della città di Roma sugli antichi monumenti e sui ritrovamenti archeologici, alle precedenti statuizioni di favore previste per Roma. Tuttavia, il Ministero della pubblica istruzione consentì che gli antichi oggetti rinvenuti in fondi di proprietà del comune di Roma rimanessero per intero lasciati ad incremento dei musei comunali.

Poiché, però, la successiva legge 1° giugno 1939, n. 1089, vieta espressamente ai Comuni di conservare gli oggetti d'arte rinvenuti, si è sentita l'esigenza di proporre una norma che, pur non disconoscendo i diritti spettanti allo Stato in base al sistema della legislazione vigente in materia, riconosca al comune di Roma la possibilità di accogliere nei propri musei —

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a titolo di deposito perpetuo — le cose di carattere archeologico, artistico, paleontografico e storico, ritrovate in aree comunali; e tale trattamento particolare è giustificato dal fatto che il comune di Roma ha da tempo ordinato le sue collezioni archeologiche e artistiche in propri musei attraverso l'attività di apposita Ripartizione alla quale sono addetti funzionari muniti di specifica preparazione professionale.

Ordinamento finanziario.

La emanazione di una legge speciale è stata ritenuta indispensabile non solo per apprestare un ordinamento giuridico più adatto ai compiti particolari della Capitale, ma anche per andare incontro alle sue gravi e particolari esigenze finanziarie in dipendenza degli oneri, permanenti e straordinari, che derivano dalla sua qualità di Capitale dello Stato e di Centro della cristianità.

È stato, invero, osservato che il comune di Roma subisce una permanente limitazione nelle entrate tributarie a causa della composizione qualitativa della sua popolazione, della quale: a) una parte è esente per legge dal pagamento di tributi o gode di particolari agevolazioni (Capo dello Stato, rappresentanti diplomatici e consolari, istituzioni di assistenza e beneficenza, Enti ed uffici della Città del Vaticano, Istituti religiosi, Ente nazionale distribuzione dei soccorsi in Italia, Amministrazione per gli aiuti internazionali, F.A.D., il tutto per alcune decine di migliaia di persone); b) un'altra è pressochè priva di capacità contributiva diretta (popolazione residente nelle borgate, gruppi che affluiscono da località vicine e lontane in cerca di lavoro); c) un'altra, infine, è fornita di capacità contributiva molto modesta (e ciò deriva principalmente dalla circostanza che in Roma, capitale amministrativa dello Stato, il ceto medio è costituito da dipendenti civili e militari dello Stato, in servizio o in riposo, per un numero di circa 300 mila unità).

È stato, anche, accertato che il fatto di essere Roma capitale d'Italia non influisce soltanto in modo indiretto, attraverso il minor volume delle entrate fiscali, ma anche in modo diretto e immediato, a causa delle maggiori

spese che essa è tenuta a sopportare per obblighi di rappresentanza, di ospitalità, ecc., nonché per il mantenimento di un patrimonio artistico e monumentale unico al mondo, non rientrante nella competenza passiva dello Stato.

La erogazione, da parte dello Stato, di un contributo annuo a titolo di partecipazione alle spese che il bilancio comunale di Roma sopporta per i motivi suesposti, prevista nel disegno di legge, trova numerosi precedenti legislativi; e, da ultimo, le leggi del 18 gennaio 1951, n. 61, del 28 febbraio 1953, n. 103, e del 21 dicembre 1955, n. 1310 — tenendo distinti gli oneri ordinari e straordinari ricadenti sul comune di Roma — hanno statuito una duplice forma di interventi, il primo ed il terzo mediante contributi integrativi alle gestioni annuali di bilanci e il secondo anche mediante autorizzazione a contrarre mutui.

Per il 1955 fu concesso un contributo di lire quattro miliardi.

Il disegno di legge che si propone prevede un ulteriore contributo nella stessa misura di annue lire 4 miliardi per un triennio: precisamente per il triennio 1957-59 in relazione al tempo in cui presuntivamente il provvedimento legislativo potrà essere perfezionato e andare in vigore e in considerazione che il bilancio per il 1956 del comune di Roma ha già formato oggetto di approvazione e che in tale sede sono stati esaminati e definiti gli occorrenti provvedimenti in ordine al pareggio dell'esercizio finanziario.

A ciò provvede l'articolo 42 del disegno legislativo.

L'articolo 43 prevede l'applicazione in Roma dell'imposta di soggiorno. Il gettito relativo a tale imposizione è devoluto in modo esclusivo al comune di Roma, senza la partecipazione di altri enti (O.N.M.I., Ente provinciale turismo), e viene destinato, ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, a spese per l'incremento del Turismo, che gravano notevolmente sul bilancio comunale.

Gli articoli 45 e 46 del provvedimento prevedono particolari provvidenze per la zona industriale di Roma (creata con legge 6 febbraio 1941, n. 346), riguardanti: 1) la proroga del termine a godere delle agevolazioni fiscali da parte delle industrie che sorgeranno nella zona industriale di Roma; 2) un riordinamento della

materia relativa all'indennità di espropriazione dei terreni e fabbricati della zona stessa.

Il contributo statale non sarebbe, peraltro, sufficiente a ripianare il *deficit* ordinario del bilancio, qualora l'Amministrazione capitolina non cercasse di realizzare le indispensabili economie: da parte sua lo Stato ha la possibilità di intervenire in modo diretto sia in sede di approvazione del bilancio, spettante al Ministro dell'interno di concerto con quello delle finanze e del tesoro, sia in base alla facoltà di subordinare la concessione del contributo statale all'adozione da parte del Comune dei provvedimenti che il Ministro dell'interno, sentita la Commissione prevista dall'articolo 15, ritenga necessari per il risanamento del bilancio.

Allo scopo, poi, di impedire l'ulteriore aggravamento degli oneri inerenti alla spesa per il personale si è ritenuto di ribadire il divieto, già previsto dalla vigente legislazione, di assumere nuovo personale, disponendo che le assunzioni di personale in violazione del precedente divieto sono nulle e che il Ministero dell'interno è autorizzato a stralciare la relativa spesa dal competente bilancio (art. 44 del disegno di legge).

Mentre con i suesposti provvedimenti il comune di Roma sarà in grado di far fronte alla gestione ordinaria del bilancio, per la parte straordinaria, relativa al finanziamento di opere pubbliche di competenza comunale, provvede l'articolo 49, concernente la materia dei mutui.

Al riguardo, si è constatato che le provvidenze già disposte a favore di Roma con la legge 28 febbraio 1953, n. 103 (con la quale

la Cassa depositi e prestiti e gli Istituti previdenziali di assicurazione sono stati autorizzati a concedere mutui garantiti e sovvenzionati dallo Stato, in ragione di 11 miliardi all'anno, a partire dal 1° gennaio 1953 e per cinque anni) sono risultati inefficienti, in quanto nel periodo 1953-55 il Comune ha potuto incassare la modesta somma di lire 1 miliardo e 204 milioni.

Causa di ciò, la complessità delle procedure previste e la resistenza degli Istituti finanziari a concedere mutui sulla base di una generica garanzia dello Stato.

Con l'articolo 48 del provvedimento, l'ammontare dei mutui da concedersi al comune di Roma viene elevato a 80 miliardi, ed è prolungato fino al 1964 il periodo della concessione, graduandola nei vari anni; viene prevista la garanzia dello Stato, determinata la misura del contributo statale nel pagamento degli interessi e fissato il limite d'impegno annuo per la concessione di contributi a carico dello Stato.

Infine, per assicurare all'Azienda comunale elettricità ed acque (A.C.E.A.) la possibilità di attuare il complesso programma dei lavori predisposti in un settore di vitale interesse come è quello dell'approvvigionamento elettrico della città, l'articolo 47 del provvedimento prevede la riserva di utilizzazione entro determinati limiti a favore del comune di Roma, salvi i diritti precostituiti e le necessità agricole e idriche dei Comuni interessati, delle acque del Tevere e suoi affluenti a scopo di produzione di energia elettrica.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I

(Del Consiglio, della Giunta e del Sindaco)

Art. 1.

Il Consiglio comunale, in conformità delle leggi e dei regolamenti, delibera intorno:

- 1) alla organizzazione degli uffici e dei servizi comunali;
- 2) alla nomina, alla sospensione e al licenziamento dei capi di ripartizione;
- 3) al bilancio preventivo ed al conto consuntivo;
- 4) alle spese che impegnano il bilancio per oltre cinque anni o che superano l'importo di lire 20 milioni, computandosi in tale importo ogni contratto che si riferisca allo stesso oggetto;
- 5) allo storno dei fondi da una categoria all'altra del bilancio, quando lo stanziamento che deve essere integrato si riferisce a spese facoltative, ed alle nuove o maggiori spese alle quali non possa provvedersi con imputazione al fondo per le spese impreviste o con prelevamenti dal fondo di riserva;
- 6) all'accettazione di lasciti e donazioni il cui valore ecceda lire 20 milioni;
- 7) agli acquisti, alle alienazioni, alle concessioni ed ai contratti in genere, quando il valore di ciascuno degli atti menzionati superi l'importo di lire 20 milioni;
- 8) alle azioni da promuovere in giudizio — escluse quelle possessorie e quelle dinanzi agli organi di giustizia amministrativa — ed alle transazioni, sempre che il loro valore superi l'importo di lire 20 milioni;
- 9) all'assunzione di prestiti eccedenti l'importo di lire 100 milioni;
- 10) agli affari relativi all'amministrazione del patrimonio del Comune, alla natura degli

investimenti fruttiferi ed alle affrancazioni di rendite e di censi passivi, sempre che si tratti di valore eccedente lire 20 milioni;

11) ai regolamenti comunali ed a quelli concernenti le istituzioni che appartengono al Comune;

12) al piano regolatore del Comune;

13) ai lavori pubblici di interesse comunale ed al concorso del Comune nell'esecuzione di opere pubbliche quando l'importo del lavoro o del contributo comunale ecceda lire 20 milioni;

14) ai tributi comunali;

15) alla costituzione di consorzi;

16) all'assunzione diretta di pubblici servizi;

17) ed in generale, a tutti gli affari che siano espressamente attribuiti dalla legge al Comune e che non sono commessi alla competenza della Giunta o del Sindaco.

Spetta al Consiglio comunale di vigilare sulle istituzioni a pro della generalità degli abitanti del Comune e delle frazioni, alle quali non siano applicabili le norme sugli istituti di assistenza e beneficenza. Ove le istituzioni suddette non abbiano una propria amministrazione, questa spetta al Consiglio comunale.

Avverso le deliberazioni adottate dal Consiglio comunale nell'esercizio delle attribuzioni di cui al comma precedente è ammesso ricorso, anche per il merito, alla Giunta Provinciale Amministrativa in sede contenziosa.

Art. 2.

Il Consiglio comunale non può deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune; però nella seduta di seconda convocazione, che deve aver luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purchè intervenga un numero di consiglieri non inferiori a 32. L'avviso per la seconda convocazione può essere contenuto in quello diramato per la prima.

Il Consiglio, però, non può deliberare in seduta di seconda convocazione su proposte non comprese nell'ordine del giorno della prima convocazione, se non ne sia stato dato avviso a tutti i consiglieri nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 125 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

In ordine ai seguenti oggetti il Consiglio comunale delibera con il numero di consiglieri e con la maggioranza di voti appresso specificati:

1) nomina dei revisori dei conti e dei componenti della Commissione per la revisione delle liste elettorali, con l'intervento della metà dei consiglieri in carica;

2) contrattazione di prestiti e, nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 190 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, deliberazioni di spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica;

3) elezione del Sindaco, con l'intervento dei due terzi dei consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta di voti, salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi terzo e successivo, del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, modificato con legge 22 marzo 1952, n. 173;

4) revoca del Sindaco, su proposta motivata per iscritto di un terzo almeno dei consiglieri in carica e con il voto di almeno due terzi dei consiglieri in carica;

5) revoca della Giunta e degli Assessori, con l'intervento dei due terzi dei consiglieri in carica e col voto favorevole della maggioranza assoluta dei medesimi;

6) assunzione in gestione diretta di pubblici servizi e conduzione in economia di servizi, col voto favorevole dei due terzi dei consiglieri in carica;

7) scioglimento della Commissione amministratrice delle aziende municipalizzate, su proposta motivata di un terzo almeno dei consiglieri in carica.

Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente n. 7 e di quelle concernenti la nomina per chiamata diretta del direttore delle aziende municipalizzate valgono le norme di cui al primo e secondo comma del presente articolo.

Art. 3.

Il Consiglio può delegare alla Giunta l'adozione di deliberazioni sulle materie di cui all'articolo 1, numeri 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13 e 15.

Le deliberazioni adottate dalla Giunta per delega del Consiglio sono comunicate al Consiglio stesso nella sua prima successiva adunanza.

Art. 4.

La Giunta municipale:

1) nomina gli impiegati ed i salariati del Comune e adotta nei loro riguardi ogni altro provvedimento previsto dalla legge o dai regolamenti salve le disposizioni di cui al n. 2 dell'articolo 1 e al n. 13 dell'articolo 10.

2) delibera lo storno dei fondi da un articolo all'altro di una stessa categoria del bilancio e, salvo quanto previsto dal n. 5 del precedente articolo 1, anche lo storno da una categoria all'altra;

3) delibera l'erogazione delle somme stanziare in bilancio per le spese imprevedute, di quelle a calcolo per le spese variabili per servizi in economia e le nuove e maggiori spese alle quali possa provvedersi con prelevamento dal fondo di riserva;

4) forma l'elenco dei nuovi accertamenti e delle rettifiche, nonchè i ruoli dei tributi e delle entrate patrimoniali del Comune;

5) predispone il bilancio preventivo;

6) compie gli studi preparatori degli affari da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio;

7) delibera in ordine alle azioni da sostenere in giudizio qualunque ne sia il valore, nonchè in ordine alle azioni da promuovere o sostenere davanti agli organi della giustizia amministrativa;

8) delibera intorno agli oggetti di cui ai numeri 6, 7, 8, 9, 10 e 13 dell'articolo 1, sempre quando non si eccedano i valori rispettivamente indicati nello stesso articolo e salvo quanto previsto dal n. 4 dello stesso articolo 1;

9) delibera sulla istituzione ed i cambiamenti delle fiere e dei mercati, nonchè in ordine alla destinazione dei beni e degli stabilimenti comunali;

10) provvede alla nomina di collegi e di componenti dei medesimi, devoluta da leggi speciali al Comune;

11) decide definitivamente sui ricorsi avverso le deliberazioni del Sindaco in materia di compilazione e aggiornamento dell'elenco degli aventi diritto all'assistenza medico-chirurgica ed ostetrica gratuita;

12) provvede al rimborso all'esattore o al tesoriere delle quote di tasse ed entrate riconosciute inesigibili;

13) provvede all'approvazione dell'elenco delle strade comunali, all'aggiunta ed alla soppressione di strade nell'elenco stesso ed alla manutenzione delle strade vicinali quando gli interessati trascurino di provvedervi entro il termine prefisso con deliberazione del Sindaco, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo articolo 10, n. 22;

14) adotta i provvedimenti relativi alla temporanea sospensione del divieto del lavoro notturno dei fornai ed allo spostamento del giorno di riposo per le botteghe di parrucchiere.

Le deliberazioni della Giunta previste al n. 8) del presente articolo sono comunicate al Consiglio nella sua prima successiva adunanza.

Art. 5.

È inteso il voto della Giunta municipale sui cambiamenti relativi alla circoscrizione delle parrocchie del Comune, in quanto questo sostenga qualche spesa per le medesime.

All'esame della Giunta stessa sono soggetti i bilanci ed i conti delle amministrazioni delle chiese parrocchiali, quando esse ricevano sussidi dal Comune.

Sulle questioni che sorgano in conseguenza di questo esame è ammesso il ricorso, anche per il merito, alla Giunta Provinciale Amministrativa in sede contenziosa.

Art. 6.

In caso di assoluta urgenza, la Giunta Municipale sotto la propria responsabilità può adottare deliberazioni nelle materie di cui al precedente articolo 1, salvo quelle indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, 9, 11, 12 e 16 del medesimo articolo.

Queste deliberazioni sono sottoposte, per la ratifica, al Consiglio comunale nella sua prima successiva adunanza. La mancata inclusione delle deliberazioni stesse nell'ordine del giorno dell'adunanza predetta ne comporta la immediata decadenza dalla data per la quale l'adunanza è indetta.

Rimangono salvi gli effetti dell'atto amministrativo sino al momento della decadenza o della deliberazione del Consiglio che ne nega la ratifica.

Art. 7.

La Giunta municipale è responsabile di fronte al Consiglio.

I singoli assessori o la Giunta nel suo complesso possono essere revocati dall'ufficio, su proposta motivata, sottoscritta da almeno due terzi dei membri in carica del Consiglio.

Il Consiglio non può pronunciarsi prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario della proposta agli interessati.

Art. 8.

Il Sindaco, prima di entrare in funzione, presta giuramento dinanzi al Ministro dell'interno, a norma di legge.

Un esemplare del processo verbale della nomina del Sindaco è trasmesso, entro otto giorni al Ministro dell'interno il quale, con decreto motivato, annulla la nomina del Sindaco quando l'eletto si trovi in uno dei casi di ineleggibilità previsti dalla legge.

Con il decreto del Ministro, entro 15 giorni dalla comunicazione, il Consiglio comunale o l'eletto possono ricorrere al Consiglio di Stato.

Art. 9.

Sono devoluti al Ministro dell'interno tutti i poteri attribuiti dalle vigenti norme di legge al Prefetto in materia di revoca, sospensione e pronuncia di decadenza dalla carica di Sindaco di Roma.

Contro il provvedimento del Ministro è ammesso ricorso al Consiglio di Stato.

Art. 10.

Il Sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale:

- 1) fissa, sentita la Giunta municipale, la data delle adunanze del Consiglio e predispone l'ordine del giorno di esse;
- 2) spedisce gli avvisi per la convocazione del Consiglio e lo presiede;
- 3) convoca e presiede la Giunta municipale;
- 4) distribuisce fra gli assessori gli affari sui quali la Giunta è chiamata a deliberare;

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5) vigila sulla regolare trattazione degli affari affidati a ciascun assessore, al quale può anche delegare la firma dei provvedimenti relativi;

6) adotta le deliberazioni ed ogni altro provvedimento di mera esecuzione delle deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta municipale già perfezionate;

7) assiste agli incanti, personalmente o per mezzo di altro membro della Giunta municipale da lui delegato, conclude e stipula i contratti;

8) promuove e sostiene le azioni possessorie e rappresenta il Comune in giudizio;

9) promuove gli atti conservativi dei diritti del Comune;

10) provvede alla osservanza dei regolamenti;

11) rilascia attestati di notorietà, stati di famiglia, certificati di povertà e compie gli altri atti consimili attribuiti alla amministrazione comunale e non riservati alla competenza della Giunta;

12) sovrintende a tutti gli uffici ed i servizi comunali ed ha facoltà di disporre ispezioni e inchieste, provocando dalla Giunta i provvedimenti che siano ritenuti opportuni;

13) salvo quanto disposto dall'articolo 1, n. 2, può sospendere gli impiegati ed i salariati del Comune riferendone al Consiglio od alla Giunta, secondo le rispettive competenze, nella prima adunanza successiva al provvedimento di sospensione;

14) rilascia le autorizzazioni di polizia previste dalle leggi e dai regolamenti;

15) provvede alle concessioni previste dalle leggi ed a quelle previste dai regolamenti comunali per le quali esista preordinata tariffa;

16) esamina il conto dell'economista relativo alle spese fatte con mandati di anticipazione;

17) determina l'orario durante il quale l'ufficio comunale rimane aperto al pubblico;

18) verifica ed approva la liquidazione dei diritti di segreteria spettanti al segretario e dei diritti spettanti all'ufficiale sanitario a norma delle vigenti disposizioni;

19) fissa, a norma delle disposizioni vigenti, le tariffe delle vetture di piazza, dei natanti e degli altri veicoli di servizio pubblico permanente interno;

20) provvede alla compilazione ed all'aggiornamento dell'elenco degli aventi diritto al-

l'assistenza medico-chirurgica ed ostetrica gratuita, sentiti i medici condotti;

21) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dell'elenco delle strade comunali deliberato dalla Giunta municipale;

22) ingiunge agli interessati l'esecuzione di lavori per la manutenzione di strade vicinali, prefiggendo il termine per l'adempimento;

23) formula le proposte per la costituzione di consorzi di strade vicinali;

24) provvede alla compilazione dello stato degli utenti di pesi e misure;

25) ed, in generale, provvede a tutti gli affari che siano attribuiti al Sindaco dalla legge.

Art. 11.

Salvo che siano prescritte dalle leggi particolari forme e termini, le deliberazioni del Consiglio e della Giunta, nonché le deliberazioni e i provvedimenti del Sindaco, di cui ai numeri 6, 15, 19, 20 e 24 dell'articolo precedente, sono pubblicati all'albo pretorio nel primo giorno festivo o di mercato successivo alla loro data.

Art. 12.

Qualora nel corso del quadriennio si renda necessario procedere alla surrogazione del Sindaco, della Giunta municipale o di alcuno degli assessori, il Consiglio vi provvede nella prima seduta successiva al verificarsi della vacanza.

Art. 13.

Il comune di Roma è ripartito in rioni, quartieri, suburbi e zone dell'Agro Romano, i confini e le denominazioni dei quali sono stabiliti con deliberazione del Consiglio comunale.

Ai fini dell'attuazione di un decentramento amministrativo, è in facoltà del Sindaco di delegare a singoli consiglieri comunali, oltre alle funzioni di ufficiali di Governo, lo svolgimento, nei quartieri, suburbi e zone dell'Agro, dei compiti di cui ai nn. 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 20, 22, 23 dell'articolo 10 della presente legge.

I provvedimenti di cui al comma precedente sono approvati dal Ministro dell'interno previo parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 15 della presente legge.

CAPO II.

(Dei controlli sugli atti)

Art. 14.

Il controllo sulle deliberazioni dell'amministrazione comunale spetta al Ministro dell'interno, il quale può delegarne l'esercizio al Direttore generale dell'Amministrazione civile presso il Ministero dell'interno.

L'ufficio per gli affari del Comune di Roma, presso la Direzione generale dell'Amministrazione civile, provvede a tutti gli adempimenti relativi al servizio dei controlli sul Comune e assolve i compiti di segreteria della Commissione di cui all'articolo 15.

Art. 15.

Presso il Ministero dell'interno è istituita una Commissione consultiva composta come appresso:

a) da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'Interno di grado non inferiore a Vice prefetto che la presiede;

b) da un funzionario, di grado non inferiore ad Ispettore generale, designato dal Ministero del tesoro;

c) da tre funzionari di grado non inferiore ad Ispettore generale, rispettivamente designati dai Ministeri delle finanze e dei lavori pubblici nonché dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;

d) dal dirigente dell'Ufficio per gli affari del comune di Roma presso il Ministero dell'interno;

e) dal dirigente della divisione per i servizi della finanza locale presso il Ministero dell'interno;

f) da due membri effettivi e due supplenti designati dal Consiglio comunale e scelti fra persone esperte in materia giuridica, amministrativa e tecnica;

g) da un rappresentante di ciascuna amministrazione interessata o dall'organo individuale di cui sia prescritto dalla legge il parere in ordine alle deliberazioni da prendersi in esame.

I membri suindicati intervengono, su invito del competente ufficio del Ministero dell'interno, esclusivamente per l'esame di deliberazioni concernenti materia di competenza delle rispettive amministrazioni.

I membri di cui alla lettera f) esercitano le funzioni per un periodo di quattro anni e decadono di diritto con lo scioglimento del Consiglio comunale, pur rimanendo in carica fino alla nomina dei successori.

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario dell'amministrazione civile dell'Interno, di grado non inferiore a Consigliere di 1^a classe.

La Commissione di cui al presente articolo è nominata con decreto del Ministro dell'interno.

Non possono essere designati a far parte della Commissione consultiva ai sensi della lettera f) del presente articolo:

1) i membri del Consiglio comunale delle Commissioni amministrative delle aziende speciali del Comune, nonché i loro parenti sino al secondo grado, il coniuge e gli affini di primo grado;

2) coloro che si trovino in condizioni di incompatibilità per la elezione a Consigliere comunale.

Art. 16.

Entro otto giorni dalla data dell'atto, il Sindaco trasmette al Ministero dell'interno copia del verbale di ciascuna deliberazione dell'amministrazione comunale, eccettuate quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati e divenuti esecutivi ai sensi di legge.

Il mancato invio al Ministero entro il termine suddetto comporta la decadenza delle deliberazioni stesse.

Art. 17.

Entro dieci giorni dal ricevimento, il Ministro, con provvedimento motivato, pronuncia l'annullamento delle deliberazioni che ritenga illegittime. Qualora, prima della scadenza dei dieci giorni, egli chieda al Comune chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine suddetto rimane sospeso. In tal caso le deliberazioni divengono esecutive qualora, entro die-

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ci giorni dal ricevimento delle deduzioni dell'amministrazione comunale, il Ministro non ne pronunci l'annullamento.

Qualora il Ministro deleghi le sue attribuzioni al funzionario di cui all'articolo 14 i provvedimenti da questo adottati sono definitivi.

Art. 18.

In caso d'urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta, salvo quelle soggette a controllo di merito, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili col voto espresso dalla metà più uno dei membri in carica dell'organo deliberante.

Le deliberazioni, di cui al precedente comma, si intendono decadute qualora il Comune, invitato a fornire chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, non ottemperi alla richiesta nel termine stabilito dal Ministro.

Art. 19.

Entro venti giorni dal ricevimento delle deliberazioni soggette a controllo di merito, il Ministro adotta le proprie determinazioni, o, qualora ritenga di sospendere l'approvazione, ne fa conoscere i motivi al Comune, invitandolo a presentare le sue deduzioni.

Sulle deduzioni del Comune, entro venti giorni dal loro ricevimento, il Ministro emette la decisione.

I termini sopra stabiliti sono raddoppiati se il controllo verta sulle deliberazioni di cui ai nn. 3, 11 e 16 dell'articolo 1, ovvero quando sia prescritto dalla legge il parere di organi individuali.

Qualora il Ministro non provveda nei termini di cui ai precedenti commi, le suddette deliberazioni divengono esecutive.

I termini previsti dal presente articolo non si osservano quando per l'approvazione delle deliberazioni occorra il parere di organi collegiali.

Art. 20.

Sono sottoposte all'approvazione del Ministro dell'interno le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti:

1) spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni;

2) azioni da promuovere in giudizio, escluse quelle dinanzi agli organi della giustizia amministrativa, e transazioni sempre che il loro valore superi l'importo di lire 20 milioni;

3) acquisti di azioni industriali;

4) impieghi di denaro eccedenti nell'anno il valore indicato al precedente numero 2, quando non siano diretti ad acquisti di stabili, a mutui con ipoteca, a depositi presso istituti di credito autorizzati dalla legge e ad acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

5) alienazione di beni mobili ed immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito e di azioni industriali, nonché le concessioni, quando il valore dell'atto superi l'importo di lire 20 milioni, e costituzione di servitù e di enfiteusi, quando il valore del fondo superi l'importo di lire 50 milioni;

6) assunzione di prestiti eccedenti l'importo di lire 100 milioni;

7) locazioni e conduzioni per oltre 12 anni, quando l'importo annuale della locazione o conduzione superi la somma di lire 20 milioni;

8) assunzione diretta di pubblici servizi o liquidazione delle aziende municipalizzate già esistenti;

9) regolamenti comunali e delle aziende municipalizzate;

10) deliberazione di scioglimento dei corpi organizzati;

11) accettazione e rifiuto di lasciti o donazioni, il cui valore ecceda l'importo di lire 20 milioni;

12) indennità di carica al Sindaco ed agli assessori;

13) cambiamenti nella classificazione delle strade e progetti per l'apertura e la costruzione delle medesime;

14) creazione di istituzioni pubbliche a spese del Comune;

15) altri oggetti per i quali dalla legge sia prescritto il controllo di merito da parte della Giunta provinciale amministrativa o di altri organi tutori locali.

Art. 21.

L'approvazione delle deliberazioni comunali previste dal precedente articolo 20, n. 6-8, è data dal Ministro dell'interno di concerto con quelli delle finanze e del tesoro.

Art. 22.

La Commissione di cui all'articolo 15 deve esprimere parere sulle deliberazioni la cui approvazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è attribuita al Ministro dell'interno, col parere o concerto con altre amministrazioni statali, eccettuate le deliberazioni concernenti il bilancio, i mutui e i tributi.

Il parere della Commissione sostituisce quello di altre amministrazioni statali o il concerto con le medesime e il parere degli organi individuali.

Qualora siano previsti dalla legge pareri di speciali organi collegiali, la Commissione si pronuncia sentiti detti organi.

Il Ministro dell'interno può richiedere il parere della Commissione su ogni altra deliberazione.

Art. 23.

Salvi i termini e la procedura previsti dalle leggi per i pareri di organi collegiali, nell'approvazione delle deliberazioni demandate ad amministrazioni centrali dello Stato, diverse da quella dell'interno, si osservano la procedura ed i termini stabiliti nel precedente articolo 19.

Art. 24.

In ordine alle deliberazioni concernenti il piano regolatore e il regolamento edilizio, rimangono fermi i poteri del Ministro dei lavori pubblici, nonchè la procedura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 25.

Nei confronti del comune di Roma, i poteri attribuiti al Prefetto e alla Giunta provinciale amministrativa, dal testo unico 15 ottobre 1925, n. 1578, in materia di aziende municipalizzate, sono devoluti al Ministro dell'interno.

CAPO III.

(Della finanza e contabilità)

Art. 26.

Salvo quanto prescritto dal precedente articolo 20, n. 15, restano ferme, per l'applicazione dei tributi e per la relativa vigilanza, le dispo-

sizioni del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed aggiunte, quelle del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed aggiunte, quelle del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, nonchè qualsiasi altra disposizione di leggi e regolamenti generali in materia.

Art. 27.

I contratti del comune di Roma che riguardano alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni ed appalti di opere devono, di regola, essere preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite per i contratti dello Stato.

È consentito di provvedere mediante licitazione privata:

1) quando il valore complessivo e giustificato del contratto non ecceda le lire 20 milioni;

2) quando la spesa non superi annualmente le lire 4 milioni e il Comune non resti obbligato oltre cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

3) quando, trattandosi di locazione di fondi rustici, fabbricati ed altri immobili, il canone complessivo non superi le lire 20 milioni e la durata del contratto non ecceda i nove anni.

Anche all'infuori dei casi previsti dal comma precedente, il Ministro dell'interno può consentire che i contratti seguano a licitazione privata, quando tale forma di appalto risulti più vantaggiosa per il Comune.

Il Ministro può anche autorizzare la trattativa privata, allorchè ricorrano comprovate circostanze eccezionali e ne sia evidente la necessità o la convenienza.

Art. 28.

I contratti che eccedono i limiti di valore indicati nell'articolo 27, oltre i quali non è consentito procedere a licitazione privata senza preventiva autorizzazione, sono, entro dieci giorni dalla stipulazione, trasmessi in copia integrale al Ministro dell'interno, che ne accusa ricevuta.

I contratti suddetti impegnano l'ente solo dopo che siano trascorsi quindici giorni dal ricevimento da parte del Ministro, che può, entro tale termine, negare ad essi la esecutività, oltre che per violazione di legge, per

gravi motivi d'interesse dell'ente o per altri gravi motivi di interesse pubblico.

Qualora, entro quindici giorni dal ricevimento, il Ministro chieda al Comune, chiarimenti od elementi integrativi di giudizio, il termine di cui al precedente comma decorre dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione.

Art. 29.

Il bilancio di previsione deve essere deliberato entro il quindici ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Trascorso detto termine, la compilazione del bilancio è deferita al Ministro dell'interno che vi provvede mediante commissario.

Le deliberazioni del Consiglio comunale concernenti il bilancio sono pubblicate in copia nell'albo pretorio per otto giorni. Durante lo stesso termine il bilancio deve essere depositato nella segreteria del Comune a disposizione del pubblico.

Il bilancio è approvato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con quelli delle finanze e del tesoro.

Col decreto di approvazione del bilancio si provvede anche sui ricorsi e sulle opposizioni al bilancio stesso.

Al Ministro dell'interno di concerto con quelli delle finanze e del tesoro sono demandate le attribuzioni di cui agli articoli 320 e 332 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, nonchè la determinazione della percentuale delle spese facoltative, anche in deroga al disposto dell'articolo 314 del cennato testo unico 3 marzo 1934, n. 383, modificato dalla legge 28 aprile 1951, n. 346.

Art. 30.

Il tesoriere è tenuto a rendere il conto entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio.

Qualora il conto non sia presentato entro il termine suddetto, la Giunta municipale ne dispone la compilazione d'ufficio, a spese del tesoriere, al quale, inoltre, applica una sanzione consistente nel pagamento di una somma da lire 10 mila a lire 100 mila, il cui am-

montare è devoluto a favore dell'Ente comunale di assistenza.

Ove la Giunta municipale non provveda, il Ministro dell'interno fa compilare d'ufficio il conto, con le modalità di cui al comma precedente, ed applica le sanzioni suaccennate.

Il conto del tesoriere, completato, a cura dell'ufficio comunale, con la indicazione dei residui e con il conto patrimoniale, è sottoposto dal Sindaco, entro un mese dalla sua presentazione, all'esame dei revisori. Tale esame deve essere effettuato nel termine di due mesi, decorso il quale il conto è comunque sottoposto alla deliberazione del Consiglio comunale.

Art. 31.

Il Consiglio comunale delibera sul conto entro il 31 ottobre successivo alla chiusura dell'esercizio.

La deliberazione del Consiglio è notificata, entro quindici giorni, per mezzo del messo comunale, al tesoriere in quanto porti variazioni nel carico o nel discarico, con invito a prendere cognizione, entro trenta giorni, nella segreteria del Comune, del conto e di tutti i documenti che ad esso si riferiscono.

Contemporaneamente alla notifica di cui al comma precedente, il Sindaco, con avviso affisso per otto giorni all'albo pretorio del Comune, dà notizia al pubblico dell'avvenuta deliberazione del conto e del deposito di esso, con tutti gli elementi che vi si riferiscono, nell'ufficio di segreteria.

Il tesoriere e gli amministratori, nonchè qualsiasi cittadino, possono, nel termine di 30 giorni rispettivamente dalla notifica o dall'affissione, presentare per iscritto e senza spese, deduzioni, osservazioni, reclami.

Art. 32.

Scaduti i termini indicati nell'ultimo comma dell'articolo precedente, il conto, con i documenti giustificativi della entrata e della spesa e con le deduzioni, osservazioni, reclami eventualmente presentati, o, in mancanza, con esplicita dichiarazione che nessuna deduzione, osservazione o reclamo venne presentato nei termini prescritti, è trasmesso dal Sindaco al Ministro dell'interno, per l'approvazione.

Il conto consuntivo è approvato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro.

Il decreto ministeriale che approva il conto consuntivo è notificato e pubblicato, a cura del Sindaco, nei modi e nei termini stabiliti nel terzo comma dell'articolo precedente. Contro di esso è amesso ricorso alla Corte dei conti da parte degli interessati, del Sindaco nonché di qualsiasi contribuente, ancorchè non abbiano previamente proposto reclamo a' termini dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

CAPO IV.

(Dei lavori pubblici)

Art. 33.

Ferma restando l'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 24 marzo 1932, n. 355, in quanto difformi dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, la Commissione speciale prevista dall'articolo 3 della legge 24 marzo 1932, n. 355, esprime pareri in materia di progetti e di questioni urbanistiche relative al piano regolatore di Roma.

Art. 34.

Le opere pubbliche del Comune si eseguono in base a progetti compilati dai competenti Uffici tecnici.

Quando la speciale natura delle opere o particolari motivi di urgenza lo rendano necessario, la compilazione dei progetti può essere affidata a professionisti privati. L'incarico di compilare un progetto non conferisce titolo al privato professionista per la direzione e l'esecuzione dell'opera.

I progetti di massima ed esecutivi anche se di stralcio di opere pubbliche del Comune, di importo superiore a lire 300 milioni, devono riportare il parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

I progetti di massima ed esecutivi anche se di stralcio di opere pubbliche, d'importo compreso tra lire 50 milioni e lire 300 milioni, devono riportare il parere favorevole del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche regionale del Lazio.

È valido il parere del predetto Comitato anche quando sia presente il numero ridotto di membri previsto dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, sul decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici, allorchè il Comitato stesso deve esaminare i seguenti argomenti:

a) progetti esecutivi di opere pubbliche comunali da eseguire col concorso dello Stato, d'importo eccedente lire 50 milioni e che non superi 150 milioni quando all'appalto dei lavori s'intenda provvedere mediante asta pubblica o licitazione privata; ovvero d'importo eccedente lire 50 milioni e che non superi lire 75 milioni quando all'esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia;

b) progetti esecutivi d'importo eccedente lire 50 milioni e che non superi lire 150 milioni di opere per la cui esecuzione sia chiesta la concessione a termini di legge di contribuzione dello Stato o che per i quali sia prescritto il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo;

c) determinazione di nuovi prezzi che non importino una maggiore spesa di oltre il quinto contrattuale;

d) concessioni di proroghe eccedenti i 30 giorni e che non superino 90 giorni dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori.

I pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche regionali del Lazio sono comunicati al Comune per tramite del Ministero dell'interno.

CAPO V.

(Dell'igiene e sanità).

Art. 35.

Nel territorio del comune di Roma sono esercitate dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica le attribuzioni demandate al Prefetto o alla Giunta provinciale amministrativa dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, nu-

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mero 1265, e successive modificazioni ed aggiunte, in materia di:

1) sanitari condotti, di cui agli articoli 67, 75 e 79;

2) acqua potabile, di cui all'articolo 248;

3) regolamenti locali d'igiene e sanità, di cui all'articolo 345;

4) ricorsi gerarchici contro i provvedimenti in materia sanitaria adottati dal Sindaco, di cui all'articolo 357;

5) regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi, di cui al regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102;

6) repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 1° luglio 1926, n. 1361;

7) vigilanza sanitaria sulle carni, di cui al regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;

8) disciplina igienica delle produzioni e dei commerci delle acque gassose, di cui al regio decreto 29 ottobre 1931, n. 1601;

9) tutela igienica del baliatico, di cui al decreto ministeriale 6 novembre 1919;

10) polizia mortuaria, di cui agli articoli 74, 78 e 85 del regio decreto 31 dicembre 1942, n. 1880, e 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

11) raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di cui alla legge 20 marzo 1941, n. 366, e successive aggiunte e modificazioni.

Sono altresì esercitate dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica le attribuzioni del Ministro dell'interno e del Prefetto di cui:

12) all'articolo 2 del regio decreto 21 agosto 1937, n. 1982, modificato dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, concernente la disciplina nei mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli;

13) all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1938, n. 1487, modificato dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, e dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Re-

pubblica 3 maggio 1955, n. 449, concernente la disciplina dei mercati all'ingrosso del pesce.

Art. 36.

Nel territorio del comune di Roma sono devolute all'Amministrazione comunale le attribuzioni demandate al Prefetto, a' termini del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive aggiunte e modificazioni, in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale sanitario e tecnico-sanitario comunale.

I relativi provvedimenti sono adottati dalla Giunta municipale o dal Sindaco, secondo le rispettive competenze, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 4 e 10 della presente legge.

Art. 37.

In deroga a quanto disposto dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e dal Regolamento dei concorsi a posti di sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni, i concorsi pubblici per il reclutamento del personale sanitario condotto e tecnico-sanitario comunale, di qualsiasi ordine e grado, sono indetti dal Comune, che provvede alla nomina delle Commissioni giudicatrici e ne cura lo svolgimento secondo le norme contenute nel proprio Regolamento.

La designazione delle sedi prescelte da parte dei medici condotti, dei veterinari e delle ostetriche partecipanti ai concorsi è fatta dagli interessati all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito, secondo l'ordine di preferenza determinato dalla graduatoria stessa.

Il trasferimento dalle condotte rurali a quelle urbano-periferiche ed urbane vacanti ha luogo in esito a concorsi interni appositamente indetti, giusta le norme contenute nel Regolamento comunale.

Art. 38.

Nulla è innovato per quanto concerne la procedura dei concorsi, la nomina e lo stato giuridico riguardanti l'ufficiale sanitario.

Art. 39.

In deroga a quanto prescritto dall'articolo 82 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, i laboratori d'igiene e profilassi istituiti presso l'ufficio d'igiene e sanità di Roma, hanno competenza nei limiti del territorio comunale e ad essi sovrintende l'ufficiale sanitario del Comune.

Restano fermi i poteri del medico provinciale di cui all'articolo 83 del testo unico delle leggi sanitarie.

Finchè non verrà provveduto da parte dell'Amministrazione provinciale di Roma ad impiantare un laboratorio di igiene e profilassi per i Comuni della Provincia, provvederà il laboratorio di cui al 1° comma del presente articolo.

La spesa per il funzionamento dei laboratori di cui al primo comma è considerata obbligatoria ed il Comune è esonerato dal corrispondere alla Provincia il contributo previsto dall'ultimo comma del citato articolo 82 del testo unico delle leggi sanitarie.

Art. 40.

Fermo rimanendo il disposto dell'articolo 17, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, sul decentramento del Ministero dei lavori pubblici, sono sottoposti al Consiglio superiore di sanità i progetti della costruzione di acquedotti, fognature, ospedali, sanatori, cimiteri, mattatoi ed opere igieniche di ogni genere predisposti dal comune di Roma, anche se da eseguirsi col concorso dello Stato, di importo superiore a lire 300 milioni.

Sono, altresì, sottoposte al Consiglio superiore di sanità, le opere igieniche interessanti più Provincie, qualunque ne sia l'importo.

CAPO VI.

(Delle antichità e belle arti).

Art. 41.

Ferme restando le vigenti disposizioni sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico, il Ministero della pubblica istruzione può con-

sentire il deposito perpetuo, nei Musei e nelle raccolte del comune di Roma, delle cose mobili — soggette alle disposizioni medesime ed in base ad esse appartenenti allo Stato — rinvenute in località appartenenti al demanio o al patrimonio comunale, semprechè le cose medesime non siano ritenute necessarie per l'incremento o la valorizzazione delle raccolte statali esistenti a Roma.

Nei casi di cui al comma precedente, il Comune rinuncia ad ogni diritto ad esso spettante sugli oggetti rinvenuti, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e provvederà a proprie spese alla liquidazione del premio spettante al rinvenitore e ad altri, in base alla legge stessa.

TITOLO II

ORDINAMENTO FINANZIARIO

CAPO I.

(Provvedimenti in materia finanziaria).

Art. 42.

È autorizzata, per il triennio 1957-59, la concessione a favore del comune di Roma, di un contributo annuo di lire 4.000.000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il Comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica.

La erogazione del contributo è disposta con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quelli del tesoro e delle finanze, ed è subordinata all'adozione, da parte del comune di Roma, dei provvedimenti che i Ministri anzidetti, sentita la Commissione prevista dal precedente articolo 15, ritengono necessari per il risanamento del bilancio medesimo.

Art. 43.

Il comune di Roma è dichiarato stazione di soggiorno e turismo ed è autorizzato ad applicare, nei limiti del territorio comunale, l'im-

posta di soggiorno non oltre le seguenti misure giornaliere:

Alberghi di lusso	L. 120
Alberghi di 1 ^a categoria	» 100
Alberghi di 2 ^a categoria e pensioni di 1 ^a categoria	» 80
Alberghi di 3 ^a categoria e pensioni di 2 ^a categoria	» 60
Alberghi di 4 ^a categoria e pensioni di 3 ^a categoria	» 40
Locande e altri alloggi consimili	» 25

Il gettito dell'imposta è devoluto per intero al Comune, il quale, ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto legislativo 15 aprile 1926, n. 765, ne tiene separata gestione, destinandolo a spese per l'incremento del turismo.

Art. 44.

È fatto divieto al comune di Roma, ai dipendenti Servizi in economia con bilancio speciale e alle Aziende municipalizzate di assumere, a qualsiasi titolo e per qualsiasi durata, personale di ogni qualifica e mansione, salve le assunzioni a copertura dei posti di organico.

Le assunzioni di personale in violazione del precedente divieto sono nulle e il Ministero dell'interno è autorizzato a stralciarne la spesa dal competente bilancio, disponendone il recupero, ove sia stata già fatta, a carico solidalmente di tutti coloro che l'hanno ordinata. Il provvedimento ministeriale, immediatamente esecutivo, è impugnabile dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ai sensi dell'articolo 26 del testo unico 26 giugno 1942, n. 1054, o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, soltanto dopo che sia stata versata la somma soggetta a recupero.

CAPO II.

(Provvedimenti per la zona industriale).

Art. 45.

Il termine del 31 dicembre 1956, previsto dalla legge 4 novembre 1951, n. 1359, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1960.

Art. 46.

L'articolo 9 della legge 6 febbraio 1941, n. 346, è sostituito dal seguente:

« L'indennità di espropriazione dei terreni sarà ragguagliata alla media dei valori venali che i terreni, considerati indipendentemente dalla loro eventuale edificabilità, avevano, nel triennio anteriore alla data del decreto di espropriazione dei terreni stessi.

« L'indennità di espropriazione per i fabbricati non rustici e per quelli non considerati ai fini tributari, come accessori d'un fondo, sarà determinata sulla media del valore venale e dell'imponibile netto, alla data di pubblicazione della presente legge, capitalizzato ad un tasso dal 3,50 per cento al 7 per cento a seconda delle condizioni dell'edificio e della località.

« Nella determinazione del valore venale non deve tenersi alcun conto di qualsiasi incremento di valore che si sia verificato sia direttamente, sia indirettamente, in dipendenza di opere pubbliche e, in particolare, di atti di acquisto di terreni e di ogni altra operazione che si riconnettano comunque alla progettata creazione della zona industriale.

« Nessuno ha diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione cagionati dalla suddetta espropriazione ».

Art. 47.

È riservata a favore del comune di Roma la utilizzazione, a scopo di produzione di energia elettrica, per soddisfare le esigenze della Capitale, di tutte le acque disponibili nel corso del fiume Tevere dalla confluenza con il fiume Chiascio fino al mare, e altresì quelle del corso del fiume Aniene dalla centrale elettrica di Subiaco sino alla confluenza con il Tevere.

Ai fini del precedente comma, oltre le acque per le quali sia già intervenuto provvedimento di concessione, non sono disponibili quelle per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata presentata domanda di concessione su cui si sia già pronunciato favorevolmente in via definitiva il competente organo consultivo del Ministero dei lavori pubblici.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La riserva ha la durata di 12 anni dall'entrata in vigore della presente legge. Entro il primo quadriennio, il Comune deve presentare al Ministero dei lavori pubblici il piano di massima per la utilizzazione delle acque, che sarà approvato dal Ministro, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nei sei mesi successivi; entro il secondo quadriennio, il Comune deve presentare i relativi progetti esecutivi, che saranno approvati a norma delle leggi vigenti, previa istruttoria abbreviata. In tale sede, sentiti i Ministeri rispettivamente competenti, saranno determinati i quantitativi di acqua da destinarsi all'approvvigionamento idrico ed alle necessità agricole dei territori interessati.

La inosservanza, da parte del Comune, dei predetti termini nonché di quelli entro i quali dovranno essere eseguite le opere, importa decadenza dalla riserva o dalla concessione.

I definitivi provvedimenti ministeriali in ordine all'approvazione dei progetti esecutivi saranno adottati e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica entro il successivo terzo quadriennio.

Con i decreti di approvazione dei progetti esecutivi è concessa al comune di Roma la utilizzazione, per il periodo di 60 anni, delle acque previste dai progetti stessi.

Restano a carico del comune di Roma i svuotamenti previsti a favore degli enti locali che vi abbiano diritto ai termini dell'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive disposizioni, per quanto non derogato dalla presente legge.

Art. 48.

L'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 103 è modificato come appresso:

« La Cassa depositi e prestiti e gli Istituti previdenziali e di assicurazione sono autorizzati a concedere al comune di Roma per il finanziamento di opere pubbliche di sua competenza, mutui per un ammontare complessivo di lire 80 miliardi in ragione di lire 11.000 milioni annui dal 1953 al 1957; di lire 2.000 milioni annui dal 1958 al 1960; di lire 4.000 milioni annui dal 1961 al 1963 e di lire 7.000 milioni nel 1964.

« I mutui previsti dal precedente comma saranno garantiti dallo Stato. Per i singoli mutui la garanzia sarà prestata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quelli dell'interno e delle finanze.

« Per le opere contemplate dalla legge 3 agosto 1949, n. 589 e successive modificazioni, è autorizzata la concessione dei contributi statali ivi previsti e, per le altre, quella di contributi trentacinquennali nella misura di volta in volta fissata con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla importanza delle opere stesse, in misura non superiore al 4 per cento.

« Quando i mutui non siano contratti con la Cassa depositi e prestiti, la percentuale del contributo previsto dalla legge 3 agosto 1949, n. 589 e successive modificazioni, è elevata, per la durata effettiva del mutuo del 40 per cento della differenza fra il saggio praticato dalla Cassa medesima e quello dell'ente mutuante, purchè quest'ultimo saggio non superi il 7 per cento. Tuttavia, nel caso in cui il saggio suddetto sia più elevato, la maggiorazione del contributo potrà essere concessa calcolandola soltanto per la parte non eccedente il 7 per cento.

« I programmi annuali sono approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quelli dell'interno e del tesoro.

« Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono autorizzati limiti di impegno di lire 450 milioni per gli esercizi dal 1952-53 al 1956-57; di lire 80 milioni dal 1957-1958 al 1959-60; di lire 160 milioni dal 1960-61 al 1962-63 e di lire 230 milioni nell'esercizio 1963-64.

« La somma di lire 112.000 milioni occorrente per il pagamento dei contributi di cui al precedente comma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 450 milioni nell'esercizio 1952-53; di lire 900 milioni nel 1953-54; di lire 1.350 milioni nel 1954-55; di lire 1.800 milioni nel 1955-56; di lire 2.250 milioni nel 1956-57; di lire 2.330 milioni nel 1957-58; di lire 2.410 milioni nel 1958-59; di lire 2.490 milioni nel 1959-60; di lire 2.650 milioni nel 1960-61; di lire 2.810 milioni nel 1961-62; di lire 2.970 milioni nel 1962-63; di lire 3.200 milioni dal 1963-64 al 1986-87; di

lire 2.750 milioni nel 1987-88; di lire 2.300 milioni nel 1988-89; di lire 1.850 milioni nel 1989-90; di lire 1.400 milioni nel 1990-91; di lire 950 milioni nel 1991-92; di lire 870 milioni nel 1992-93; di lire 790 milioni nel 1993-1994; di lire 710 milioni nel 1994-95; di lire 550 milioni nel 1995-96; di lire 390 milioni nel 1996-97; di lire 230 milioni nel 1997-98 ».

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49.

Nei confronti del comune di Roma, sono devoluti al Ministro dell'interno i poteri spettanti al Prefetto ed alla Giunta provinciale amministrativa nelle seguenti materie:

a) decisioni in caso di opposizione tra gli interessi concernenti le proprietà od attività patrimoniali delle frazioni e dei parrocchiani e quelli del Comune o di altre frazioni, di cui al quarto comma dell'articolo 132 del testo unico 24 febbraio 1915, n. 148;

b) approvazione — ove il Comune deliberi la ripartizione in quartieri — della delega da parte del Sindaco delle sue funzioni di ufficiale del Governo o della nomina di aggiunti, di cui all'articolo 155 dello stesso testo unico;

c) delega di un Commissario per l'adempimento delle funzioni di ufficiale del Governo, di cui all'articolo 159 del citato testo unico.

d) autorizzazioni ai contribuenti a far valere azioni che spettino al Comune o ad una sua frazione, di cui all'articolo 225 del citato testo unico;

e) provvedimenti in casi in cui, malgrado la convocazione del Consiglio, non possa aver luogo alcuna deliberazione; invio di Commissari per reggere provvisoriamente il Comune; proroga del termine fissato per la nuova elezione del Consiglio, ove questo sia sciolto; facoltà di sospendere il Consiglio in attesa del decreto di scioglimento, di cui agli articoli 102, 103 e 105 del regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2839;

f) facoltà istruttorie preliminari all'emissione di pronunce definitive, di cui all'articolo 29 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383;

g) provvedimenti patrimoniali e contabili in caso di variazioni alla circoscrizione comu-

nale e per le frazioni, di cui agli articoli 36 e 37 dello stesso testo unico;

h) ricorsi contro il rifiuto del Sindaco al rilascio di certificati e attestati, di cui all'articolo 63 dello stesso testo unico;

i) affidamento a un Commissario dell'amministrazione separata di terreni assegnati ad una frazione, di cui all'articolo 84 dello stesso testo unico;

l) facoltà sostitutiva in caso di omissione del Sindaco nello spedire i mandati o compiere gli atti obbligatori per legge, di cui all'articolo 104 dello stesso testo unico;

m) facoltà di promuovere l'applicazione di sanzioni disciplinari a carico di dipendenti comunali, in caso di inattività dei competenti organi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 232 dello stesso testo unico;

n) accertamento dei danni arrecati al Comune, con dolo o colpa grave, dai suoi amministratori od impiegati, di cui all'articolo 264 dello stesso testo unico;

o) accertamenti in materia di fitti dei fondi rustici e urbani appartenenti al Comune, di cui all'articolo 290 dello stesso testo unico;

p) autorizzazione del deposito di somme eccedenti i bisogni ordinari del Comune, presso istituti di credito di notoria solidità diversi da quelli indicati dalla legge, giusta il disposto dell'articolo 291 dello stesso testo unico;

q) approvazione del capitolato generale prescritto dall'articolo 294 dello stesso testo unico;

r) poteri e facoltà riconosciute al Prefetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo unico della legge 8 marzo 1949, n. 277, in quanto applicabile al comune di Roma;

s) presa d'atto di dimissioni di assessori e consiglieri in caso di rifiuto o omissione a provvedere da parte della Giunta, giusta il disposto dell'articolo 158 del Regolamento 12 febbraio 1911, n. 297.

Art. 50.

Salvo quanto è disposto dagli articoli precedenti, al comune di Roma, si applicano le disposizioni di legge e regolamenti generali, che non siano contrarie od incompatibili con la presente legge.